

Codice A1914A

D.D. 3 giugno 2026, n. 243

Legge n. 49/1985 "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper). Titolo I - Approvazione del bando per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione - Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. - CIG BB9FEC443D - Spesa complessiva di Euro 86.127,87 e impegno di spesa sul cap.



ATTO DD 243/A1914A/2026

DEL 03/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1914A - Imprese cooperative

OGGETTO: Legge n. 49/1985 “Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione” (Foncooper). Titolo I - Approvazione del bando per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione - Approvazione offerta economica e schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. - CIG BB9FEC443D – Spesa complessiva di Euro 86.127,87 e impegno di spesa sul cap. 137059 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e annualità successive sino al 31/12/2031.

Vista la legge n. 49/1985 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, così come modificata dall’articolo 12 della legge n. 57/2001 che, all’art. 1, al fine di sostenere la crescita delle attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative, istituisce, presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del Lavoro, il “Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, denominato “Foncooper” destinato al finanziamento delle cooperative, che siano ispirate ai principi di mutualità;

Posto che le risorse e la gestione del “Foncooper” sono state successivamente conferite alle Regioni a seguito del decentramento avvenuto in ottemperanza al decreto legislativo n. 112/1998, il quale, nello specifico all’articolo 19, conferiva alle Regioni la funzione di concessione di agevolazioni, incentivi e benefici, comunque denominati, alle imprese;

Dato atto che:

- con la deliberazione n. 17-1183 del 16 marzo 2015, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall’anno 2015;
- la D.G.R. n. 13-2312 del 26 ottobre 2015, ha modificato il suddetto provvedimento, recependo le osservazioni della Commissione Europea in merito all’operatività del Fondo “Foncooper-Regione Piemonte” e la cui operatività è cessata al 31 dicembre 2023;

- la gestione delle erogazioni di tale Fondo è stata precedentemente affidata a Finpiemonte S.p.A. con la determinazione n. 138/A1500A del 18 marzo 2022.

Posto che il “Foncooper” si è dimostrato un valido pilastro delle politiche attive regionali, agendo come leva per la crescita del sistema cooperativo e la sua capacità di generare impatti positivi su due fronti critici, la produttività aziendale e l’occupazione, attestandone il successo come motore di coesione sociale e forza competitiva per l’intero tessuto produttivo locale;

Vista la D.G.R. n. 12-2306 del 9 marzo 2026 con cui:

- si è ritenuto di prevedere la riattivazione del “Foncooper” quale efficace strumento strategico di promozione cooperativa, capace di coniugare l’incremento della produttività con la salvaguardia dei livelli occupazionali, in piena coerenza con le politiche regionali di sviluppo e competitività del territorio, attraverso le seguenti risorse finanziarie:

- € 4.180.056,62, quali giacenze presso Finpiemonte S.p.A., quale soggetto gestore del Fondo, alla data del 6 novembre 2025, come dalla medesima comunicate con propria nota, acquisita agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale con il protocollo di ricevimento n. 14020/A19000 del 10 novembre 2025;

- € 81.362,99, disponibile sul capitolo 267806 nell’ambito della Missione 15, Programma 15.03 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

- si è deliberato di approvare la scheda della Misura destinata, per l’anno 2026, al finanziamento a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI,

- è stato demandato alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore “Imprese cooperative”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della D.G.R. medesima

Dato atto che il Settore “Imprese Cooperative” ha compiuto un’analisi tecnica per definire gli elementi necessari per riattivare l’operatività del Fondo medesimo, confermando la caratteristica di fondo rivolto alle cooperative rientranti nelle dimensioni delle PMI, con esclusione delle cooperative di abitazione nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, e che tale analisi ha portato all’elaborazione di un bando pubblico per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’anno 2026;

Stabilito, quindi, di approvare il bando pubblico denominato “Bando per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI e alle società cooperative PMI operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Fondo rotativo "Foncooper- Regione Piemonte" allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Dato atto che:

· gli adempimenti e le attività collegate all’erogazione e ai successivi rientri delle somme nel Fondo di rotazione “Foncooper - Regione Piemonte” sono stati affidati fin dall’origine a Finpiemonte S.p.A. (l’ultimo contratto è stato approvato con la suindicata D.D. n. 138/A1500A/2022 del 18/03/2022 - REP n. 211/2022) ;

· che il Fondo “Foncooper – Regione Piemonte”, è costituito da tutti i versamenti effettuati a seguito di determinazioni dirigenziali con cui è stato disposto il trasferimento a Finpiemonte S.p.A. delle somme depositate presso BNL relative al fondo di rotazione di cui alla L. n. 49/85 – “Foncooper”, che sono state oggetto di restituzione sul conto corrente della Regione Piemonte da parte della predetta banca, per le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo “Foncooper

-Regione Piemonte”. Il Fondo viene altresì reintegrato tramite recuperi, rendimenti attivi maturati sul fondo, dai rientri e mancate erogazioni.

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la necessaria continuità di gestione del Fondo Foncooper, procedere ad un nuovo affidamento a Finpiemonte per la gestione del Servizio di gestione per la nuova Misura del Foncooper, approvata con D.G.R. n. 12-2306 del 9 marzo 2026, con riferimento al bando allegato alla presente Determinazione, con durata prevista per la presentazione delle domande fino al 31/12/2026.

Considerato che:

con lettera prot. 5572/A19000 del 28/04/2026, attraverso la piattaforma SINTEL, è stato richiesto a Finpiemonte di formulare un’offerta di servizio per le attività di gestione del “Fondo Foncooper-Regione Piemonte” ex Legge 49/1985 e s.m.i. e, precisamente, per la gestione della nuova misura d’aiuto e a copertura delle attività a completamento dell’esecuzione del precedente contratto di affidamento repertorio n. 211/2022 di cui alla determinazione dirigenziale n.138/A1500A del 18/03/2022 (in relazione alla misura chiusa il 31/12/2023), da presentare entro il giorno 8 maggio 2026;

entro la data di scadenza, Finpiemonte ha presentato la predetta offerta di servizio, identificativo Sintel 218643897, acquisita agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Imprese Cooperative con prot. n. 6142 del 8/05/2026, che prevede un costo totale pari ad Euro 70.596,61 al netto dell’IVA e una durata del servizio fino al 31/12/2031;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dalla D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, così come modificata dalla D.D. n. 80/A1000A del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A del 28 febbraio 2023, è stata effettuata con esito positivo la valutazione della congruità della sopra citata offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a., avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica di cui alla vigente normativa regionale;

preso atto della regolarità contributiva di Finpiemonte s.p.a. come da Documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido fino al 27/06/2026;

Ritenuto, pertanto :

di approvare la predetta offerta economica, con la previsione della durata contrattuale fino al 31/12/2031, per un importo complessivo pari ad Euro 86.127,87 compresa IVA;

di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione del “Fondo Foncooper”, con riferimento alla gestione della nuova misura d’aiuto e a copertura delle attività a completamento dell’esecuzione del precedente contratto di affidamento repertorio n. 211/2022 di cui alla determinazione dirigenziale n.138/A1500A del 18/03/2022, in attuazione delle D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015, delle successive delibere di indirizzo, della D.G.R. n. 12-2306 del 9 marzo 2026 riferita alla relativa programmazione del Fondo fino al 31/12/2026 e della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022 con cui è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 14.07.2022;

di stipulare tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. un contratto il cui è schema è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione (Allegato B), avente ad oggetto

l'affidamento delle attività di gestione del "Fondo Foncooper" per la gestione della nuova misura del Fondo e delle attività residuali in corso di esecuzione e fino al 31/12/2031;

al fine di dare copertura agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A per la remunerazione dei costi inerenti alle attività affidate, per complessivi euro 86.127,87 (inclusa IVA 22%), di procedere a impegnare sul bilancio di gestione 2026-2028, e annotare contabilmente sulle annualità successive sul capitolo di spesa 137059, l'importo complessivo di euro 86.127,87 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, a favore di Finpiemonte s.p.a., codice fiscale 01947660013, così ripartiti:

anno 2026: 34.896,94 euro

anno 2027: 13.135,60 euro

anno 2028: 11.265,17 euro

anno 2029: 19.203,32 euro

anno 2030: 3.813,42 euro

anno 2031: 3.813,42 euro;

Dato altresì atto che la copertura finanziaria del contributo ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, per un importo di Euro 35,00 è garantita dall'impegno n. 2026/5047 assunto sul capitolo 144926 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio. In considerazione dell'importo di affidamento non è dovuto il contributo a favore di ANAC da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della medesima delibera ANAC n. 524/2025.

Ritenuto, infine, di dare copertura alle risorse complessive destinate al Bando, approvato con la presente determinazione, mediante la riduzione della prenotazione n. 2026/7911, assunta con la D.D. n. 669/A19000 del 22/12/2025, con contestuale impegno di spesa della somma di Euro 81.362,99 sul capitolo 267806 nell'ambito della Missione 15, Programma 15.03 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 a favore di Finpiemonte S.P.A, quale trasferimento di risorse per l'attribuzione degli incentivi a valere sul Fondo Foncooper, ex Legge 49/85.

Dato atto che:

- i suddetti impegni di spesa sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- è stata verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- trattasi di spese di natura non ricorrente;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il Bilancio regionale;
- la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà effettuata a cura del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio;
- è stato assegnato al presente affidamento il CIG nr. BB9FEC443D;

- le transazioni elementari dei movimenti contabili disposti tramite la presente determinazione sono rappresentate nell'Appendice A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- il Responsabile del procedimento relativamente al suddetto affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica inerente il "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper) Legge n. 49/1985 e è il Dirigente del Settore Imprese cooperative della Direzione regionale Competitività del sistema regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 14/2014.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18;
- il Regolamento 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al Regolamento Regionale 16.07.2021 n. 9/R" (Regolamento Regionale di contabilità della Giunta Regionale);
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 09/02/2026 " Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;

- la D.G.R. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il bando pubblico denominato “Bando per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI e alle società cooperative PMI operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Fondo rotativo "Foncooper- Regione Piemonte" allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.a., con la previsione della durata contrattuale fino al 31/12/2031, secondo quanto indicato all’art. 5 dello schema di contratto approvato con la presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad Euro 86.127,87 compresa IVA;
- di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione della nuova misura e delle attività residuali fino al 31/12/2031 relative al “Fondo Foncooper” in attuazione della D.G.R. n. 13-2312 del 26.10.2015, delle successive delibere di indirizzo, della D.G.R. n. 12-2306 del 9/3/2026 riferita alla relativa programmazione fino al 31/12/2026, e della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27.05.2022 con cui è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 14.07.2022;
- di stipulare tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. un contratto il cui è schema è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente Determinazione (Allegato B), avente ad oggetto l’affidamento delle attività di gestione del “Fondo Foncooper” per la nuova Misura e le attività residuali in corso di esecuzione e fino al 31/12/2031;
- di ridurre la prenotazione n. 2026/7911, assunta con la D.D. n. 669/A19000 del 22/12/2025, con contestuale impegno di spesa della somma di Euro 81.362,99 sul capitolo 267806 nell’ambito della Missione 15, Programma 15.03 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 a favore di Finpiemonte S.P.A, quale trasferimento di risorse per l’attribuzione degli incentivi a valere sul Fondo Foncooper, ex Legge 49/85;
- al fine di dare copertura agli oneri da corrispondere a Finpiemonte S.p.A per la remunerazione dei costi inerenti alle attività affidate, per complessivi euro 86.127,87 (inclusa IVA 22%), di procedere ad impegnare sul bilancio di gestione 2026-2028, e annotare contabilmente sulle annualità successive sul capitolo di spesa 137059, l’importo complessivo di euro 86.127,87 nell’ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. 113984, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, a favore di Finpiemonte s.p.a., codice fiscale 01947660013 (cod. benef. 12613) così ripartiti:

anno 2026: 34.896,94 euro

anno 2027: 13.135,60 euro

anno 2028: 11.265,17 euro

anno 2029: 19.203,32 euro

anno 2030: 3.813,42 euro

anno 2031: 3.813,42 euro;

- di dare atto che le transazioni elementari sono riportate nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi degli artt. n. 26, comma 1, n. 23, comma 1, lett. b) e n. 37 del D.lgs. n 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario di cui al capo III del d.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data.

LA DIRIGENTE (A1914A - Imprese cooperative)
Firmato digitalmente da Monica Primitivi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. allegato_A_BANDO_Foncooper_legge_49-85_e_Allegati.pdf
2. ALLEGATO_B_SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf



Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

BANDO

per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI e alle società cooperative PMI operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Fondo rotativo "Foncooper- Regione Piemonte".

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione" e s.m.i., Titolo I.

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____/____/____

D.G.R. n. 12-2306 del 9 marzo 2026

SOMMARIO

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale.....	4
1.2 Obiettivi e finalità.....	4
1.3 Agevolazione prevista.....	4
1.4 Dotazione finanziaria.....	4
1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario.....	5

2. CONTENUTI.....

2.1 Finalità del progetto di investimento	5
2.2 Beneficiari	5
2.3 Tipologie di investimenti ammissibili.....	8
2.3.1. Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (Reg. 651/2014 art. 17) – tipologia A	8
2.3.2. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Reg. 2022/2472 art. 14) – tipologia B1.....	9
2.3.3. Aiuti agli investimenti delle società cooperative regolarmente costituite operanti nei settori economici della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Reg. 2022/2472 art. 17) – tipologia B2.....	9
2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati.....	10
2.5 Effetto di incentivazione.....	10
2.6 Spese ammissibili.....	10
2.6.1. Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 651/2014 s.m.i. art. 17 – tipologia A).....	10
2.6.2. Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 2022/2472 s.m.i. art. 14 – tipologia B1).....	12
2.6.3. Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 2022/2472 s.m.i. art. 17 – tipologia B2).....	12
2.7 Regime e intensità di aiuto.....	13
2.8 Tipologia di agevolazione.....	14
2.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	15
2.10 Garanzie.....	15
2.11 Vincolo di destinazione.....	16

3. PROCEDURE.....

3.1 Come presentare la domanda.....	16
3.2 Come viene valutata la domanda.....	18
3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione.....	20
3.4 Come rendicontare le spese.....	21
3.5 Proroghe e variazioni.....	22
3.5.1 Proroghe per la realizzazione dell'intervento.....	22
3.5.2 Variazioni tecniche ed economiche.....	23
3.5.3 Variazioni beneficiari e subentri.....	23
3.6 Termini del procedimento.....	24

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	24
5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE	25
5.1 Obblighi dei destinatari finali.....	25
5.2 Obblighi generali.....	26
5.3 Revoca dell'agevolazione.....	26
5.3.1 Revoca totale.....	26
5.3.2 Revoca parziale.....	27
5.3.3 Effetti della Revoca.....	27
5.4 Sanzioni amministrative.....	28
5.5 Rinuncia all'agevolazione.....	28
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	28
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	29
8. INFORMAZIONI E CONTATTI	29

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

1. FINALITÀ RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

La Regione Piemonte, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione e degli articoli 3 e 5 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione.

La legge 27 febbraio 1985, n. 49, ha previsto un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato "Foncooper". Tale fondo, a seguito di quanto disposto con la legge 15 marzo 1997, n. 59 risulta un intervento delegato alla Regione in quanto ricompreso nel conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali.

Il Foncooper sostiene la concessione diretta di finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Titolo I della Legge 27 febbraio 1985 n.49, concernenti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell'occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte.

Tramite il suddetto Fondo si è provveduto a proporre interventi agevolati, ossia finanziamenti a tasso agevolato, ad imprese cooperative per la realizzazione di progetti di sviluppo al fine di sostenere e favorire gli investimenti volti alla crescita ed allo sviluppo delle stesse.

Il Fondo, avviato nel 1985, era originariamente destinato unicamente alla salvaguardia ed incremento dell'occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi: ancora oggi risulta il principale strumento messo a punto per il sostegno pubblico a questa particolare tipologia di operazione imprenditoriale ovvero alle operazioni di Workers Buyout (imprese rigenerate dai lavoratori).

1.2 Obiettivi e finalità

Il presente bando si pone l'obiettivo di disciplinare l'accesso ai finanziamenti al fondo Foncooper, regolamentando il funzionamento dello stesso e in particolare, l'aggiornamento dei contenuti ai più recenti dettami normativi comunitari. Il bando definisce le caratteristiche dei soggetti beneficiari, degli investimenti agevolabili, le spese ammissibili, le caratteristiche delle garanzie, la misura degli aiuti, le procedure di accesso, di concessione e di erogazione dell'agevolazione, le variazioni e le cause di revoca totali e parziali.

1.3 Agevolazione prevista

L'agevolazione, che può coprire fino al 70% dei costi ammissibili dell'intervento, è costituita da un finanziamento agevolato previsto dal Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure a salvaguardia dell'occupazione, concessi a società cooperative operanti nel territorio della Regione Piemonte, attingendo alle disponibilità del fondo di rotazione, denominato "Foncooper – Regione Piemonte". Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda ai successivi paragrafi.

1.4 Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva è pari a Euro 4.261.419,61 ma sarà facoltà della Regione Piemonte incrementare la dotazione delle risorse mediante ulteriori stanziamenti o utilizzo dei rientri derivanti dalla restituzione delle rate di finanziamento.

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al Bando.

1.5 Soggetto Gestore dello Strumento Finanziario

Le attività e le funzioni relative alla gestione della misura e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche "Finpiemonte"), in conformità con la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. 27 maggio 2022, n. 27-5128.

2. CONTENUTI

2.1 Finalità del progetto di investimento

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 della legge 49/85 i finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

- 1) all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
- 2) alla valorizzazione dei prodotti e razionalizzazione del settore distributivo;
- 3) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
- 4) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nel settore della produzione e della distribuzione del turismo e dei servizi;
- 5) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al primo punto;
- 6) al miglioramento delle performance climatico-ambientali dei soggetti beneficiari mediante un ammodernamento dei mezzi di produzione;
- 7) all'introduzione/potenziamento di pratiche di agricoltura di precisione e digitale;
- 8) alle operazioni di c.d. "Workers BuyOut" finalizzate all'acquisizione di una società cooperativa da parte dei suoi lavoratori ai fini della salvaguardia dell'occupazione e/o della continuità produttiva quando un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti intendono rilevare l'impresa.

In caso di operazioni di c.d. "Workers BuyOut" di "piccole" imprese (REG. UE 651/2013 cfr. art. 17.3.b.), non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente¹.

2.2 Beneficiari

Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando, le seguenti tipologie di cooperative:

- A. le società cooperative (escluse quelle di abitazione) regolarmente costituite che rientrano nei settori di attività ammissibili e nei limiti dimensionali previsti per le Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) ²ai sensi del vigente Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- B1 le società cooperative regolarmente costituite operanti nei settori economici della **produzione agricola primaria**³ (come definita dall'art. 2, punto 44 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 e rientrano nei limiti dimensionali previsti per le Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) ai sensi dell'Allegato I del vigente Reg. (UE) n. 2022/2472;

¹ Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge n. 9/2014, in caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.

² Per la definizione di "PMI" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

³ Per la definizione di "produzione agricola primaria" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

B2 le società cooperative regolarmente costituite operanti nei settori economici della **trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**⁴ (come definite dall'art. 2, punti 35 e 45 del Regolamento (UE) n. 2022/2472) e rientrano nei limiti dimensionali previsti per le Micro, Piccole e Medie imprese (PMI) ai sensi dell'Allegato I del vigente Reg. (UE) n. 2022/2472 e s.m.i.

Le imprese cooperative richiedenti non dovranno essere identificabili come imprese in difficoltà⁵ e, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, possiedono le seguenti caratteristiche:

- risultano a mutualità prevalente oppure non prevalente, purché queste ultime risultino in possesso dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 2514 c.c., di seguito riepilogati:
 - divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- risultano iscritte nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;
- la sede dove verranno realizzati gli interventi deve essere in Piemonte e risultare attiva e produttiva⁶. Fanno eccezione:
 - o ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, art. 1, c. 5, l. a) le cooperative che si impegnino a rispettare il criterio della sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento;
 - o le cooperative di nuova costituzione impegnate in processi di c.d. "Workers BuyOut" che intendono utilizzare lo strumento per l'acquisizione di una società cooperativa per la salvaguardia dell'occupazione e/o della continuità aziendale e promozione dell'imprenditorialità; le cooperative si impegnano a rispettare il criterio della sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data dell'erogazione del finanziamento; in tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.
- applicano nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31";
- in possesso del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione della domanda e per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande;

⁴ Per la definizione di "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

⁵ Per la definizione di "Impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

⁶ Per la definizione di "Attiva" e "produttiva" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

- in possesso di almeno due bilanci approvati e depositati secondo i termini previsti dal codice civile salvo il caso delle società cooperative di nuova costituzione formate in prevalenza da lavoratori dipendenti coinvolti in processi di (WBO) che intendono utilizzare lo strumento per la salvaguardia dell'occupazione, continuità aziendale e promozione dell'imprenditorialità;
- non essere soggette a procedure concorsuali, a procedimenti volti alla loro dichiarazione, a liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, nonché a situazioni di so-vra indebitamento;
- affidabilità economica e finanziaria: deve avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale e deve essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- assenza di obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte e/o Regione Piemonte: non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- trasparenza della proprietà societaria: le cooperative non dovranno avere tra i soci società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il destinatario finale dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- clausola Deggendorf⁷: oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)⁸;
- non sono destinatarie di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non sono presenti condanne a carico dei propri legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179,

⁷ Riferimento normativo: art. 1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

⁸ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato disponibile al sito: <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaDeggendorf.jspx>.

settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

- sono in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1, comma 101 e seguenti della Legge n. 213/2023, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Non sono ammessi dal presente Bando gli investimenti esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- piattaforma INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- Modulo di domanda e i suoi allegati;
- Database gestionali.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

2.3 Tipologie di investimenti ammissibili

Sono ammessi investimenti destinati all'acquisizione di aree e/o fabbricati, all'esecuzione di opere murarie, all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti ed entro le condizioni di investimento e i costi ammissibili come di seguito stabiliti.

2.3.1 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (Reg. 651/2014 art. 17) – tipologia A

Sono previste quattro **Linee di investimento**, finalizzate esclusivamente a (Reg. 651/2014 art. 17, comma 3):

- investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

2.3.2 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (Reg. 2022/2472 art. 14) – tipologia B1

Nel rispetto di quanto previsto all'art 14 del predetto regolamento, sono previste otto **Linee di investimento**, finalizzate esclusivamente a (Reg. 2022/2472 art. 14, commi 3 e 4):

- miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
- contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- produzione, a livello dell'azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda.

2.3.3 Aiuti agli investimenti alle società cooperative regolarmente costituite operanti nei settori economici della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Reg. 2022/2472 art. 17) – tipologia B2

Nel rispetto di quanto previsto all'art 17 del predetto regolamento, è prevista una **Linea di investimento**, finalizzata esclusivamente a:

- investimento in attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e/o della commercializzazione di prodotti agricoli.

Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.

2.4 Durata del progetto e ricadute dei risultati

Il termine per la conclusione⁹ dell'investimento è di **36 mesi** dalla data di erogazione¹⁰ dell'agevolazione.

2.5 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" del Reg. n. (UE) 651/2014¹¹ s.m.i. e del Reg. n. (UE) 2022/2472, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio¹² dell'intervento.

2.6 Spese ammissibili

2.6.1 Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 651/2014 s.m.i. art. 17 – tipologia A) sono ammissibili esclusivamente le voci di seguito elencate:

- a) Spese per acquisizione di terreno e/o fabbricati;
- b) Spese per opere edili direttamente connesse ad una specifica linea di investimento o ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- c) Spese per realizzazione di impianti fissi e l'acquisto o l'ammmodernamento e la ristrutturazione straordinaria¹³ di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria;
- d) Spese relative alla locazione di attivi materiali;
- e) Spese per licenze, brevetti, marchi, software o altre forme di proprietà intellettuale a condizione che siano utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'intervento, siano ammortizzabili, siano acquistati a condizione di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e figurino nell'attivo di bilancio della società cooperativa che riceve l'agevolazione per almeno tre anni;
- f) Spese per onorari da parte di professionisti (es. ingegneri, architetti), relativi a studi di fattibilità, progettazione;
- g) Costi salariali¹⁴ relativi a posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni, nel limite del 30% del totale degli investimenti ammissibili.

In riferimento ai suddetti costi salariali l'agevolazione è finalizzata alla creazione di nuova occupazione da parte della società cooperativa da intendersi come assunzione ex novo¹⁵ di personale presso l'unità operativa destinataria dell'intervento.

⁹ La definizione di "Conclusione dell'investimento" è contenuta all'Allegato 2 "Principali Definizioni"

¹⁰ Per "data di erogazione" si intende la data valuta di accredito del finanziamento.

¹¹ Per la definizione di "effetto di incentivazione" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni".

¹² Per la definizione di "avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni".

¹³ Ammissibile solo se classificabile nel bilancio come cespite.

¹⁴ Per la definizione di "Costi salariali" si veda l'Allegato 2 "Principali Definizioni".

¹⁵ Con riferimento alle assunzioni ex novo Non sono considerati ammissibili, con riferimento all'intera società cooperativa e non solo alla sede di intervento:

1.i reintegri da cassa integrazione o ammortizzatori analoghi (da verificare quali);

2.le ricollocazioni e i trasferimenti di personale già precedentemente occupato in altre mansioni o presso altre sedi della società cooperativa sul territorio regionale;

3. le nuove assunzioni (ri-assunzioni) di personale già dipendente dell'impresa nell'arco temporale di 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda

I posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento devono soddisfare le seguenti condizioni:

- il progetto di investimento deve portare alla creazione di posti di lavoro producendo un aumento netto del numero dei dipendenti della sede operativa dell'impresa richiedente interessata dall'intervento rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Non verranno considerati gli spostamenti di personale provenienti da una sede operativa diversa da quella oggetto dell'intervento;
- sono creati entro la conclusione dell'intervento;
- ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto da ciascuna cooperativa beneficiaria per un periodo minimo di tre anni dalla data di conclusione dell'intervento.

Nello specifico, l'incremento occupazionale (aumento netto) è definito come differenza, in valore assoluto, tra:

- gli addetti presenti presso la sede operativa interessata dall'intervento della cooperativa proponente nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, rilevati in termini di Unità Lavorative Annue (di seguito anche "ULA");
- gli addetti presenti presso la sede operativa interessata dall'intervento della cooperativa proponente alla data di conclusione degli interventi, rilevati in termini di Unità Lavorative (di seguito anche "UL") nel mese successivo la fine dell'intervento.

L'incremento occupazionale dovrà essere pari ad **almeno un addetto** presso la sede operativa oggetto dell'investimento alla data di conclusione dell'intervento.

Si considerano "addetti" i dipendenti assunti dalla cooperativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, escludendo dal conteggio qualsiasi tipo di collaborazione esterna, sia essa con o senza Partita IVA. Il livello occupazionale raggiunto a conclusione dell'intervento dovrà essere mantenuto da ciascuna cooperativa beneficiaria per un periodo minimo di tre anni dalla conclusione degli interventi e sarà oggetto di specifici monitoraggi/controlli.

Il mantenimento del livello occupazionale sarà misurato in ULA.

L'assunzione dovrà permanere per la durata del finanziamento, fatte salve le seguenti casistiche, le quali, inoltre, non influiranno sul calcolo delle ULA:

- dimissioni volontarie del lavoratore
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore

Il calcolo della ricaduta occupazionale è effettuato al netto di eventuali riduzioni di addetti presso le sedi presenti in Piemonte di imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria.

Le spese (fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g - Costi salariali) sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse, devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni e lavori eseguiti o beni forniti da Soggetti Terzi ed Indipendenti.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Nel caso in cui un soggetto beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

2.6.2 Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 2022/2472 s.m.i. art. 14 – tipologia B1) sono ammissibili esclusivamente le voci di seguito elencate:

- a) Spese per costruzione, acquisizione anche in leasing di aree e/o fabbricati oltre che il miglioramento (l'acquisto di aree è ammissibile in misura non superiore al 10% del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile);
- b) Spese per l'acquisto e/o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) Spese per onorari da parte di professionisti (es. ingegneri, architetti), relativi a studi di fattibilità, progettazione;
- d) Spese di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) Spese per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 14 paragrafo 3, lettere e), f), e g) del Reg. 2022/2472 s.m.i.;
- f) spese per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull'energia sostenibile, sull'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità;

2.6.3 Per ogni intervento a favore delle PMI (Reg. 2022/2472 s.m.i. art. 17 – tipologia B2) sono ammissibili esclusivamente le voci di seguito elencate:

- a) Spese per costruzione, acquisizione anche in leasing di aree e/o fabbricati oltre che il miglioramento (l'acquisto di aree è ammissibile in misura non superiore al 10% del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile);
- b) Spese per l'acquisto e/o locazione con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) Spese per onorari da parte di professionisti (es. ingegneri, architetti), relativi a studi di fattibilità, progettazione;
- d) Spese di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) spese per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull'energia sostenibile, sull'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili per tutte le tipologie spese per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- gli interessi passivi e a ogni altra imposta o tributo;
- gli interventi non direttamente funzionali e non coerenti con il progetto di investimento;
- opere edili generiche non direttamente connesse ad una specifica linea di investimento o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il beneficiario;
- lavori in economia;

- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- il normale funzionamento e/o connesse ad attività regolari della cooperativa quali la consulenza fiscale o legale;
- i servizi finalizzati al conseguimento di requisiti o certificazioni obbligatori;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- i beni ad uso promiscuo, le ammende e le penali;
- la rappresentanza e l'avviamento commerciale;
- Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del punto 3 del suddetto articolo 17 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

2.7 Regime e intensità di aiuto

L'aiuto concesso è calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti erogabili in futuro, compreso gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto.

SCHEDE DI SINTESI PER SINGOLO REGOLAMENTO APPLICATO

Agevolazione concessa nella forma di un finanziamento agevolato in regime di esenzione ai sensi dell' art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2013 s.m.i. – tipologia A	
DIMENSIONE IMPRESA	Intensità massima di aiuto
Piccola	20% dei costi complessivi ammissibili
Media	10% dei costi complessivi ammissibili

Agevolazione concessa nella forma di un finanziamento agevolato in regime di esenzione ai sensi dell' art. 14 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 – tipologia B1		
Tipologia cooperativa	Intensità massima di aiuto	Equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile
società cooperative agricole attive nella produzione primaria	65% dei costi complessivi ammissibili	600.000,00 euro
società cooperative agricole attive nella produzione primaria, che presentano investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3 ca lett. e), f) e g) dell'art. 14	80% dei costi complessivi ammissibili	

In applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, l'equivalente sovvenzione lordo generato dal finanziamento agevolato non potrà superare 600.000,00 Euro per singola società cooperativa, operante nel settore della produzione agricola primaria e per progetto di investimento.

Agevolazione concessa nella forma di un finanziamento agevolato in regime di esenzione ai sensi dell' art. 17 del Regolamento (UE) n. 2022/2472 – tipologia B2	
Tipologia cooperativa	Intensità massima di aiuto
società cooperative agricole attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli	65% dei costi complessivi ammissibili
società cooperative agricole che presentano investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3 ca lett. e), f) e g) dell'art. 14 Regolamento (UE) n. 2022/2472	80% dei costi complessivi ammissibili

2.8 Tipologia di agevolazione

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato, avente le seguenti caratteristiche:

- l'ammontare del finanziamento non potrà superare il 70% della spesa ammissibile tenendo conto delle capacità di autofinanziamento del richiedente;
- importo massimo del finanziamento: 2.000.000,00 euro;
- tasso di interesse pari al 25% del tasso di riferimento europeo reso pubblico dalla Commissione europea all'indirizzo:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

- durata:
 - ✘ fino ad 8 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento facoltativo di 1 anno) se il progetto riguarda esclusivamente l'acquisto di beni immateriali, materiali e/o attrezzature;
 - ✘ fino a 12 anni (comprensivi di un periodo di preammortamento facoltativo di 2 anni) se il progetto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi;
- rimborso: a rata semestrale costante posticipata.

La quantificazione dell'aiuto concedibile al beneficiario è operata all'atto della concessione attraverso "l'Equivalente Sovvenzione Lordo"¹⁶ (ESL), che esprime il valore dell'aiuto concesso e che deve essere considerato per il calcolo delle rispettive soglie a seconda del regime di aiuto utilizzato.

2.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di investimento oggetto dell'agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- a. cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse spese previste dal Bando: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse spese, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento;
- b. cumulo sulle stesse spese previste dal Bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 oppure
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2022/2472 oppure
 - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato oppure
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione.
- c. cumulo sulle stesse spese con aiuti "de minimis" con costi individuabili: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse spese entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 per quelle spese.
- d. cumulo sulle stesse spese con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili: l'agevolazione concessa ai sensi del presente Bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 ed eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

2.10 GARANZIE

E' previsto a garanzia del finanziamento Foncooper il privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della società cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio secondo le seguenti condizioni:

- a) dovrà essere iscritto per il valore complessivo del bene oggetto del finanziamento erogato maggiorato degli interessi complessivi del periodo calcolati dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data di rimborso dell'ultima rata;
- b) dovrà avere una durata pari al periodo di ammortamento del finanziamento e quindi fino a 8 anni se l'investimento riguarda l'acquisto di macchinari e/o attrezzature o fino a 12 anni se l'acquisto comprende anche investimenti immobiliari e/o impianti fissi;
- c) essere iscritto in base allo stato di avanzamento delle spese e dopo la realizzazione delle medesime.

¹⁶ L'ESL misura l'effettiva entità dell'aiuto, convertendo tutte le agevolazioni diverse da una sovvenzione diretta in denaro (ovvero un contributo a fondo perduto) in un equivalente sovvenzione. Per ulteriori dettagli vedere l'Allegato 2 "Principali Definizioni"

Il privilegio potrà essere costituito anche sui beni di proprietà di terzi, purché oggetto degli investimenti da finanziare e pertanto destinati al funzionamento ed esercizio della società cooperativa. Fino alla costituzione del privilegio ad investimento completato occorre fornire idonea garanzia sostitutiva che può essere rappresentata da una fideiussione temporanea rilasciata da ente abilitato al rilascio di garanzie.

La fideiussione dovrà essere presentata anche in caso di finanziamento per i beni immateriali e dovrà essere pari all'ammontare del valore dello stesso maggiorato degli interessi complessivi del periodo calcolati dalla data di erogazione del finanziamento fino alla data di rimborso dell'ultima rata.

2.11 VINCOLO DI DESTINAZIONE

1) Gli investimenti immobiliari e gli impianti fissi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 10 anni dalla data di concessione.

2) Gli investimenti produttivi sono soggetti a vincolo di destinazione per la durata di 3 anni dalla data di concessione.

3) Nel periodo intercorrente fra la scadenza del vincolo di destinazione e la scadenza del finanziamento il soggetto beneficiario deve alternativamente:

- procedere con l'estinzione anticipata;
- sostituire il privilegio con una idonea garanzia rilasciata da ente abilitato.

Nel caso in cui, il beneficiario abbia restituito, nel rispetto del piano di ammortamento, una quota capitale pari o superiore al valore dei beni da liberare, al netto della verifica del permanere di garanzie per la quota capitale da restituire, non ricorre la necessità di integrare/acquisire ulteriori garanzie.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 184/2025 (cd "Codice degli incentivi"). Di conseguenza le domande possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Regione Piemonte o di Finpiemonte.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalle ore ..:00 del giorno .././2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 31/12/2026**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Lo sportello per la presentazione delle domande potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Bando risulti esaurita/in fase di esaurimento; di tale eventuale sospensione anticipata verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte e attraverso quello di Finpiemonte.

Le fasi istruttorie previste dal par. 3.2 vengono attivate solo per le domande che hanno piena copertura finanziaria con riferimento alla dotazione prevista, sino a saturazione della stessa. Le domande prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse del Fondo, potranno essere esaminate qualora si rendessero disponibili nuove dotazioni finanziarie secondo le modalità che verranno definite al momento in cui tali risorse risultassero disponibili.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹⁷ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente con un sistema idoneo¹⁸ da parte del legale rappresentante o da un soggetto da esso delegato, interno alla cooperativa dotato di idonei poteri di firma attestati dalla delega (da redigere secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente misura), e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate sono:

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
2. Copia del verbale di revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale; per i soggetti beneficiari di nuova costituzione non ancora oggetto di revisione allegare copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta revisione ai sensi del D.lgs. n. 220/2002 o in alternativa se revisione in corso dichiarazione sostitutiva firmata dal revisore;
3. Copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato, completo di nota integrativa e verbale di approvazione dell'assemblea dei soci (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2 punto 2.1 relativamente alle società cooperative nell'ambito delle operazioni di WBO);
4. Copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale dell'anno in corso (fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2 punto 2.1 relativamente alle società cooperative nell'ambito delle operazioni di WBO),
- 4.b Copia delle previsioni di chiusura dell'anno in corso (in particolare per le domande presentate nell'ultimo trimestre dell'anno) o del budget per l'anno in corso;
5. Business plan, contenente le previsioni economiche relative all'anno di regime dell'investimento e il piano di copertura finanziaria dell'investimento;
6. Relazione Tecnico Economica (fac simile disponibile al seguente indirizzo <https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/finanziamenti-cooperative-foncooper> ;
7. Copia del verbale dell'assemblea dei soci, contenente la delibera di assunzione del finanziamento oggetto della domanda e delle relative garanzie;
8. Descrizione dettagliata dei beni offerti in garanzia con indicazione di eventuali preesistenti gravami;
9. Titolo di possesso e/o di proprietà dell'immobile oggetto dell'investimento regolarmente registrato avente una durata superiore al piano di restituzione del finanziamento;
10. Nel caso il progetto di investimento riguardi anche opere murarie copia dei titoli abilitativi per le opere di ristrutturazione edilizia e per le opere relative agli impianti tecnologici completi di domanda, relazione ed elaborati grafici, qualora già in possesso della cooperativa richiedente al momento di presentazione della domanda. Se adeguatamente motivato, si potrà produrre tale documentazione al momento della richiesta di erogazione;
11. Nel caso il progetto di investimento riguardi la locazione di un terreno o di un immobile copia del contratto di locazione di una durata che sia almeno pari ai 3 anni successivi il termine dell'investimento;
12. Nel caso il progetto di investimento riguardi la locazione di impianti o di macchinari copia del contratto di locazione stipulato sotto forma di leasing finanziario e con previsione dell'obbligo per la cooperativa richiedente di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto;
13. Elaborati grafici supportati da elementi dimensionali e di calcolo, tali da evidenziare la situazione prima e dopo l'intervento. Gli elaborati grafici devono obbligatoriamente essere sottoscritti con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia. Gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza devono essere riportati negli elaborati grafici (ad esempio nel relativo testalino);
14. Fotografie in numero adeguato ad una migliore comprensione dell'intervento;

¹⁷ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

¹⁸ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)".

15. Preventivi attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al paragrafo 2.6; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'iva applicata;
16. SOLO nel caso in cui l'intervento lo preveda: copia delle autorizzazioni¹⁹ alla realizzazione dell'intervento;
17. SOLO nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa: copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'impresa. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa²⁰ dal legale rappresentante dell'impresa (delegante). L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata alla presente misura.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²¹. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- a. annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso il Destinatario finale;
- b. indicazione del numero della marca da bollo (nella sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda);
- c. dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "DICHARA ALTRESI" del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il destinatario finale può dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;

Nel dettaglio:

AMMISSIBILITÀ' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento.

¹⁹ Per "autorizzazione" si intende un procedimento in base al quale la P.A. effettua opportune valutazioni sull'intervento da realizzare e rilascia uno specifico provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i Permessi di Costruire e le Valutazioni di Impatto Ambientale. NON rientrano nella categoria delle autorizzazioni (e quindi NON devono essere già state presentate prima della presentazione della domanda di agevolazione) le pratiche amministrative come ad esempio CILA o SCIA.

²⁰ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario

²¹ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

AMMISSIBILITÀ' SOSTANZIALE

- Idoneità del potenziale beneficiario secondo quanto previsto dal Bando;
- Coerenza dell'investimento con le tipologie di intervento in conformità con quanto previsto dal Bando;
- Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del Bando;
 - tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal Bando;
 - compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal Bando o da normativa nazionale o unionale;
 - qualità del piano economico e congruità dei costi (preventivi);
 - idoneità tecnica del potenziale beneficiario per la realizzazione dell'intervento.
- Capacità economico - finanziaria del beneficiario mediante una Valutazione della sostenibilità economico-finanziaria

Valutazione della sostenibilità economico-finanziaria

Ai fini dell'ammissione all'agevolazione, la cooperativa richiedente deve dimostrare una adeguata sostenibilità economico-finanziaria, intesa come capacità di garantire la continuità aziendale e il rimborso del finanziamento.

La valutazione è effettuata da Finpiemonte sulla base di criteri oggettivi, anche mediante l'utilizzo di sistemi di rating forniti da provider esterni specializzati, nonché delle ulteriori informazioni economico-finanziarie disponibili.

Ai fini dell'ammissibilità:

- sono considerate ammissibili le imprese che presentano un profilo economico-finanziario complessivamente adeguato, coerente con la sostenibilità dell'operazione;
- le imprese che presentano elementi di criticità economico-finanziaria possono essere sottoposte ad approfondimento istruttorio, sulla base della sostenibilità complessiva dell'impresa, dell'esame di specifici indici di bilancio, delle prospettive di riequilibrio e della coerenza del progetto di investimento;
- non sono ammissibili le imprese cooperative per le quali non sia possibile esprimere una valutazione attendibile, ovvero che presentino condizioni economico-finanziarie non compatibili con la sostenibilità dell'operazione.

Finpiemonte può effettuare analisi integrative sulla base di ulteriori indicatori economico-finanziari, anche in relazione alla specificità della forma cooperativa e alle caratteristiche dell'attività svolta.

Particolare rilevanza assume il patrimonio netto: in presenza di valori negativi per almeno due esercizi consecutivi, Finpiemonte valuta le prospettive di riequilibrio e può richiedere il ripianamento entro un termine congruo, quale condizione per la concessione o l'efficacia dell'agevolazione. Resta in ogni caso esclusa l'ammissibilità delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente.

Per le imprese con storico limitato, la valutazione è effettuata sulla base della sostenibilità prospettica del progetto e della qualità del business plan o similare.

La valutazione è effettuata in modo complessivo e non automatico; a tal fine Finpiemonte, ove ritenuto necessario, può richiedere documentazione integrativa utile ad approfondire la situazione economico-finanziaria dell'impresa e la sostenibilità dell'investimento.

Inoltre, qualora il Comitato di Valutazione ravvisi nell'esamina della domanda di finanziamento una particolare debolezza patrimoniale, economica o finanziaria o una possibile incapacità del soggetto

richiedente di far fronte agli impegni connessi al finanziamento, può richiedere una Garanzia del finanziamento rilasciata da un Consorzio Garanzia Fidi (scelto dalla cooperativa richiedente). La durata della Garanzia Confidi deve essere almeno pari alla durata del finanziamento richiesto (incluso il preammortamento ove presente) maggiorata di ulteriori 6 mesi, previsti per la stipula del contratto di finanziamento con prima contestuale erogazione."

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte, esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al destinatario finale della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria. Si ricorda che l'istruttoria finalizzata ad accertare la capacità di rimborso dell'intero finanziamento da parte del beneficiario è svolto nell'ambito del procedimento istruttorio della domanda di agevolazione.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di ammissibilità sostanziale) Finpiemonte comunica l'esito al destinatario finale, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2, Finpiemonte:

- a) accerta che il Beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia²² (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il Beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse, fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate;
- c) verifica che la sede di realizzazione del progetto sia ubicata e operativa sul territorio piemontese, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- d) verifica che il Destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- e) accerta l'assenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) accerta l'assenza di condanne dei legali rappresentanti o degli amministratori del beneficiario, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- g) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, che la cooperativa richiedente non abbia effettuato un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 184/2015;

²² Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

- h) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, l'assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali, di cui all'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- i) accerta che il Destinatario finale non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo non inferiore a 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602²³;
- j) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- k) verifica la presenza di idonee garanzie così come previste al paragrafo 2.10 GARANZIE;
- l) nel caso il progetto di investimento riguardi la locazione di un terreno o di un immobile copia del contratto di locazione di una durata che sia almeno pari ai 3 anni successivi il termine dell'investimento;
- m) nel caso il progetto di investimento riguardi la locazione di impianti o di macchinari, copia del contratto di locazione stipulato sotto forma di leasing finanziario e con previsione dell'obbligo per la cooperativa richiedente di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto;
- n) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui alle precedenti lettere Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui la cooperativa non sia ancora in possesso del requisito di cui alla lettera c, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione, tuttavia l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento è comunque subordinata alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede di realizzazione del progetto che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa.

L'erogazione del finanziamento viene effettuata, previa sottoscrizione di apposito contratto, in un'unica soluzione. In caso di finanziamenti complessivi di importo superiore a € 250.000,00 l'erogazione viene effettuata in due tranches nel seguente modo:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Per i dettagli sulle modalità di rendicontazione fare riferimento al successivo paragrafo 3.4.

3.4 Come rendicontare le spese

Il progetto deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento e rendicontato con le seguenti modalità:

- **per i progetti di finanziamento inferiori o uguali a € 250.000,00** il beneficiario dovrà trasmettere a Finpiemonte un'unica rendicontazione finale nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto;
- **per i progetti di finanziamento superiori a € 250.000,00**, per richiedere l'erogazione della seconda ed ultima tranche (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà trasmettere a Finpiemonte una rendicontazione intermedia con spese sostenute ammissibili almeno pari al 50% del totale dei costi ammessi. L'erogazione della tranche a saldo avverrà a seguito dell'approvazione della

²³ Così come previsto all'art. 18, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 184/2025 (cd "Codice degli incentivi").

rendicontazione, oltre alla verifica di regolarità dei pagamenti delle rate della prima tranche erogata e della regolarità contributiva (Durc Regolare).
Successivamente il beneficiario, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione del progetto, dovrà trasmettere a Finpiemonte la rendicontazione finale.

La rendicontazione intermedia/finale dovrà essere trasmessa mediante l'utilizzo della Piattaforma Bandi alla quale si accede all'indirizzo web <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>

Non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite PEC.

Il beneficiario dovrà caricare i dati relativi alle spese rendicontate e allegare tutta la documentazione richiesta, così come specificato nel documento "*Modalità di Rendicontazione*" che verrà definito con atto successivo all'approvazione del Bando e sarà reso disponibile sul sito di Finpiemonte nell'area dedicata alla presente agevolazione.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto indicata nel provvedimento di concessione e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese.

Nel caso di leasing (o di operazioni finanziarie assimilabili) saranno ammesse esclusivamente le rate pagate dal beneficiario alla società di leasing o alla società finanziaria durante il periodo di esecuzione progettuale, al netto degli interessi e delle eventuali spese accessorie.

Finpiemonte esaminerà la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando:

- la conformità rispetto alle disposizioni del Bando;
- la permanenza dei requisiti soggettivi previsti nel par. 2.2

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 30 giorni dal ricevimento della richiesta per inviare le integrazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica utilizzata per la rendicontazione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta, sia in sede di rendicontazione, che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti spese per un importo inferiore a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa ai sensi del successivo paragrafo 5.2.

3.5 Proroghe e variazioni

3.5.1 Proroghe per la realizzazione dell'intervento

Le proroghe alla conclusione del progetto (oltre i 36 mesi stabiliti al precedente paragrafo 2.4), possono essere accordate per un periodo massimo di 12 mesi, nel caso in cui si verifichino eventi non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga verrà valutata da Finpiemonte, eventualmente anche con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione e dovrà essere trasmessa con adeguata motivazione attraverso la piattaforma informatica <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti> entro la scadenza stabilita al precedente paragrafo 2.4 Durata del progetto.

3.5.2 Variazioni tecniche ed economiche del progetto

Le variazioni del piano di spesa (sia antecedenti alla concessione sia in fase di esecuzione progettuale) devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente anche con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

Non saranno ammesse variazioni che alterino significativamente le finalità e le caratteristiche del progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Le variazioni progettuali (sia antecedenti alla concessione sia in fase di esecuzione progettuale) devono essere richieste a Finpiemonte attraverso la piattaforma informatica con adeguata motivazione, prima della presentazione del rendiconto e comunque entro la data di conclusione del progetto di investimento. Finpiemonte provvederà a valutarne l'ammissibilità, anche con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

Le richieste di modifica del progetto possono riguardare sia il programma di investimento, che la ripartizione delle voci di spesa, fermo restando che l'agevolazione richiesta non potrà subire un aumento e che dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal bando, nello specifico non saranno autorizzate variazioni che:

- non rispettino le disposizioni contenute al paragrafo 2 "Contenuti" del presente bando, in ordine alla tipologia degli investimenti, alle spese ammissibili, alla natura e misura dell'agevolazione;
- non rispettino la percentuale minima di realizzazione del 80% del progetto ammesso;
- alterino le finalità e le caratteristiche del progetto in coerenza con quanto disposto dalla presente misura e approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione;
- non risultino coerenti e compatibili con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla lettera di concessione.

Ogni variazione del progetto, non preventivamente richiesta e/o non autorizzata, sarà valutata al momento dell'esame della rendicontazione delle spese (intermedia e/o finale) in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, anche con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione, ferma restando la possibilità di non accoglimento della variazione e conseguente revoca dell'agevolazione, nonostante la sua effettiva realizzazione.

3.5.3 Variazioni beneficiari e subentri

Eventuali casi di variazione di natura societaria o di subentro al beneficiario delle agevolazioni potranno avvenire prima della concessione dell'agevolazione o durante il periodo di realizzazione dell'intervento, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione.

In ogni caso, nei limiti dell'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

Le richieste dovranno essere comunicate tempestivamente da parte del beneficiario e del soggetto subentrante prima del perfezionamento dell'operazione di subentro o di variazione di natura societaria e potranno essere autorizzate esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando e si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Finpiemonte effettuerà tutte le verifiche previste dal presente bando in ordine ai requisiti del soggetto subentrante, alle modalità di subentro e al progetto di investimento presentato.

In caso di esito positivo, previo parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione, Finpiemonte potrà consentire il proseguimento del finanziamento del progetto di investimento a favore del soggetto

subentrante, fatta salva, in ogni caso, l'accettazione da parte di quest'ultimo di tutti gli obblighi previsti dal presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Anche le variazioni di natura societaria o di subentro al beneficiario che si verificano a progetto concluso, con restituzione del finanziamento ancora in corso, dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte da parte del beneficiario e del soggetto subentrante e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante si impegni a rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente bando e nell'atto di concessione dell'agevolazione in relazione al mantenimento dell'investimento

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Dalle ore 10:00 del giorno .././2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 31/12/2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla concessione del finanziamento
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro la data indicata nel provvedimento di concessione (massimo 36 mesi salvo proroghe)
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché di Finpiemonte, di effettuare controlli documentali e in loco, in ogni fase dell'attività, sia in itinere sia successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal Destinatario finale. (controllo ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

I destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione, di Finpiemonte, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza, a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata e a metterla a disposizione degli organi suddetti.

5. OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei destinatari finali

La concessione dell'agevolazione genera per il Beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino al termine del piano di ammortamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- b) dare corretta esecuzione al progetto di investimento destinando le spese sostenute e i beni acquisiti con il finanziamento agevolato esclusivamente agli obiettivi previsti dal presente Bando, senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- c) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate da Finpiemonte, limitatamente ai casi previsti al punto 3.5.1 del Bando;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti ed indicati nel modulo di domanda entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) rispettare il divieto di cumulo di cui al paragrafo 2.9 del Bando;
- g) costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del finanziamento. Tale requisito dovrà essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza, pena la revoca totale della concessione;
- h) mantenere per tutta la durata del finanziamento l'attività e la localizzazione dell'unità operativa destinataria dell'intervento sul territorio regionale assicurando di effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto dell'agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio;
- i) non cessare e non delocalizzare l'unità operativa interessata dal beneficio oggetto del presente Bando per la durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al precedente paragrafo 2.11;
- j) realizzare un programma di spesa non inferiore al 80% della spesa totale ammessa, pena la revoca totale della concessione;
- k) rimborsare interamente il finanziamento erogato secondo il piano di ammortamento concordato. In caso di comprovate difficoltà finanziarie può essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 2 rate in scadenza, ovvero una rata può essere già scaduta e non pagata da non più 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione sempre che i rimborsi delle precedenti rate siano stati effettuati;
- l) rispettare gli impegni assunti con la presentazione della domanda di finanziamento agevolato;
- m) dare immediata comunicazione a Finpiemonte in caso di rinuncia totale o parziale all'investimento finanziato;
- n) produrre tutta la documentazione ulteriore che Finpiemonte e/o il Comitato Tecnico di Valutazione potranno richiedere nel corso delle varie fasi istruttorie;

- o) nel caso in cui l'intervento contenga costi salariali relativi ai posti di lavoro creati dal progetto di investimento non ridurre la presenza occupazionale, come indicata nel provvedimento di concessione e calcolata in ULA (unità lavorative annue), per i 3 anni solari successivi alla conclusione degli interventi, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo;
- p) nel caso di acquisto di fabbricati attraverso un contratto di locazione finanziaria, proseguire il contratto per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto d'investimento;
- q) nel caso di investimenti immateriali realizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., utilizzare tali attivi esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- r) inserire l'acquisto di attivi immateriali oggetto di agevolazione tra le voci di Attivo dello Stato Patrimoniale del Bilancio d'esercizio della cooperativa per almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto di investimento;

5.2 Obblighi generali

- a) mantenersi in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e /o Casse di previdenza autonome e osservare nei confronti dei lavoratori/trici dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, a pena della conseguente revoca dell'agevolazione percepita;
- b) adempiere a quanto previsto dal D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e leggerne attentamente i contenuti, inserendo su tutte le fatture il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- c) nel rispetto del paragrafo 4 del presente Bando (Ispezioni, controlli e monitoraggio), consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio
- d) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al paragrafo 6 del Bando (Conservazione della documentazione);

Per ogni altro obbligo si rimanda a quanto previsto dal presente Bando, dalla Lettera di Concessione e a quanto previsto dalla normativa che disciplina il presente Bando.

5.3 Revoca dell'agevolazione

5.3.1 Revoca Totale

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi:

- a) venga accertata l'assenza originaria o perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del Bando prima della rendicontazione dell'operazione. L'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal paragrafo 5.1 del Bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- c) il beneficiario presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
- d) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando in fase di verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore all'80% della spesa totale ammessa, con uno scostamento superiore ad € 30.000,00²⁴;

²⁴ Quando il progetto rendicontato non raggiunge la percentuale minima di realizzazione del 80% Finpiemonte può valutare eventuali scostamenti superiori come accoglibili a fronte di motivazioni di carattere eccezionale e previo parere positivo del Comitato Tecnico di Valutazione.

- e) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- f) intervenga un'operazione di delocalizzazione²⁵ o si verifichi una riduzione dei livelli occupazionali²⁶, in applicazione dell'art. 17, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 184/2025 (cd. "Codice degli incentivi");
- g) le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;
- h) il destinatario finale ceda diritti o obblighi inerenti la presente agevolazione, salve le ipotesi espressamente consentite al paragrafo 3.5.3 del Bando;
- i) gli investimenti produttivi non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 3 anni successivi la concessione delle agevolazioni;
- j) gli investimenti immobiliari non siano a disposizione del soggetto beneficiario nei 10 anni successivi la concessione delle agevolazioni;
- k) mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato;
- l) mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione inerente il programma di investimento finanziato;
- m) rinuncia all'agevolazione;
- n) mancato rispetto dei vincoli di destinazione ai fini del mantenimento dell'agevolazione.

5.3.2 Revoca parziale

L'agevolazione concessa potrà essere revocata parzialmente nei seguenti casi:

- a) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando in fase di verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore all'importo ammesso, tale da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante, fatto salvo il rispetto della soglia minima rendicontabile, così come prevista al punto d) del paragrafo 5.2.1 del Bando.

5.3.3 Effetti della revoca

In caso di **revoca totale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del debito residuo del finanziamento maggiorato degli interessi.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota del finanziamento indebitamente percepita, maggiorata degli interessi.

Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di revoca disposta per a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità o per documentazione incompleta o irregolare o per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili o b) l'intervento di un'operazione di delocalizzazione o di una situazione di riduzione dei livelli occupazionali, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca, tenendo conto della progressiva restituzione secondo il piano di ammortamento.

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi saranno calcolati per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

²⁵ Come disciplinato dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 184/2025.

²⁶ Come disciplinato dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 184/2025.

Nel caso tutti gli altri obblighi siano rispettati e la revoca sia disposta per mancato pagamento delle rate, gli interessi saranno calcolati utilizzando il tasso sopra indicato dalla data di scadenza della prima rata non pagata alla data di adozione del provvedimento di revoca.

In caso di mancata restituzione delle somme richieste, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 184/2025 (cd. "Codice degli incentivi").

Il termine di conclusione per il procedimento di revoca è individuato in 90 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del medesimo.

5.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L. regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L. regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 184/2025 "Codice degli incentivi").

5.5 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione prima della concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione.

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione successivamente alla concessione dell'agevolazione, dovrà inviare la comunicazione attraverso la Piattaforma GESTIONALE FINANZIAMENTI.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente Bando ("Revoca dell'agevolazione").

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Destinatario finale deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale²⁷, al fine di

²⁷ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il Beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. 14/10/2014 n. 14 il responsabile del procedimento è:

- per Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Imprese Cooperative della Direzione Competitività del Sistema regionale per il procedimento di costituzione e gestione dello strumento finanziario;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile pro tempore dell'Area "Controlli" per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link <https://apaf-moon.csi.it/modulistica/modulo>

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link <https://apaf-moon.csi.it/modulistica/modulo>

Allegato 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione regionale e Finpiemonte garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "G.D.P.R."), alla normativa nazionale vigente e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di agevolazione in risposta al presente Bando sarà effettuato esclusivamente per le finalità richiamate nello stesso e per ragioni in ordine alla comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge anche ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico.

SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DATI

Persone fisiche (l'interessato)

Sono da intendersi destinatari dell'informativa specifica, in qualità di interessati, i legali rappresentanti ed i soggetti delegati dei beneficiari previsti al paragrafo 2.2 del Bando.

Regione Piemonte (Titolare del trattamento)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, che i dati personali acquisiti tramite Finpiemonte saranno trattati dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al G.D.P.R.), come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali e la relativa informativa è riportata di seguito al punto "INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679".

Finpiemonte (Responsabile esterno del trattamento)

Finpiemonte è individuata in qualità di Responsabile (esterno) a trattare dati personali per conto della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Imprese Cooperative, in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 recante "L.R. 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. e della D.G.R. 33-5720 del 30/09/2022 recante "L.R. 26/07/2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.".

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal Bando. In caso di danni derivanti dal trattamento, Finpiemonte, in qualità di Responsabile (esterno) del trattamento, ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia, specificamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite dal Titolare del trattamento.

Finpiemonte, quale responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere ad eventuali responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, paragrafo 4 del G.D.P.R.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 G.D.P.R. 2016/679

I dati personali forniti per la partecipazione al presente Bando saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito G.D.P.R.. In particolare l'art. 13 prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza garantendo i suoi diritti.

I dati personali che possono essere oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento, forniti attraverso i moduli di candidatura sono i seguenti: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento.

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente per le finalità di trattamento dichiarate nel presente Bando istituito ai sensi della Legge n. 49/1985, coerentemente con le necessità del Titolare.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte e l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a erogare il servizio richiesto.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti. I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati (Responsabili esterni del trattamento) individuati dal Titolare del trattamento o da soggetti individuati dal responsabile esterno del trattamento autorizzati ed istruiti in tal senso, ex art. 29 G.D.P.R., adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati saranno comunicati alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Imprese Cooperative. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente Bando istituito ai sensi della Legge n. 49/1985, ivi comprese quelle inerenti ai controlli documentali e/o alle ispezioni disposti per acclarare l'eventuale indebita percezione dell'agevolazione erogata.

I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni così come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013) o altre tipologie d'accesso riconosciute dall'ordinamento, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 L. 241/1990);
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del Settore Imprese Cooperative.

I Responsabili (esterni) del trattamento sono Finpiemonte e CSI Piemonte.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i richiedenti:

“impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- o) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- p) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande impresa: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa; nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- h) i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i) i dati delle eventuali società collegate all’impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Una guida per l’utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“produzione agricola primaria”: produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

“trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

“commercializzazione di un prodotto agricolo”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali e strutture separate riservate a tale scopo;

“impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Reg. (UE) n. 651/2014) e s.m.i., come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023):

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Laddove l'impresa richiedente faccia parte di un gruppo di imprese che agisce come un'unica entità economica, i principi di cui all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono da intendersi estesi al gruppo di imprese e alle società facenti parte.

“Unità locale”

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali o commerciali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

“conclusione dell'investimento”: data, riportata nel certificato di regolare esecuzione, in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto;

“effetto di incentivazione”: ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e del Reg. (UE) 2472/2022, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

“avvio dei lavori”: con riferimento all'art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, ad esempio, prima dell'invio della stessa:

- l'impresa non ha stipulato contratti, inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante per i beni che compongono l'investimento;
- l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l'investimento.

In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”: l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (Reg. (UE) n. 651/2014 art. 2, punto 22).

Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento, garanzia gratuita, ecc.). Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderle confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento tasso di mercato. Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: € 300.000

B. Importo del finanziamento: € 270.000 (70% previsto dal bando)

C. Durata del finanziamento: 1 anno

D. Tasso agevolato (pari al 25% del tasso di mercato): 1,25%

E. Tasso di mercato: 5%

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = € 3.375$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = € 13.500$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = 10.125$

ESL in percentuale = $H/A = 8.100/270.000 = 3,37\%$

“Operazione di delocalizzazione”: per operazione di delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento (Art. 2, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 184/2025.

“costi salariali”

Importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

Allegato 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione Europea

- **Regolamento (UE) N. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L. 187 del 26/06/2014 come modificato da:
 - Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14/06/2017 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 156 del 20/06/2017)
 - Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2/07/2020 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 215 del 07/07/2020);
 - Regolamento (UE) 2021/452 della Commissione, del 15/03/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 89 del 16/03/2021);
 - Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23/07/2021 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 270 del 29/07/2021);
 - Regolamento (UE) 2023/917 della Commissione, del 04/05/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 119 del 05/05/2023);
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23/06/2023 (pubblicato sulla G.U.U.E L. 167 del 30/06/2023);
- **Regolamento (UE) N. 2472/2022 DELLA COMMISSIONE** del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- **Comunicazione** della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- **Regio Decreto 16/03/1942, n. 267** - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- **la legge n. 49/1985** "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", così come modificata dall'articolo 12 della legge n. 57/2001;
- **L. 7/08/1990, n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- **D.P.R. 28/12/2000, n. 445** - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
- **Dlgs 2 agosto 2002, n. 220** - Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- **D.M. 10/11/2011** Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- **D. Lgs. 31.05.2017 n. 115** - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i." (GU n. 175 del 28 luglio 2017);

- **D. Lgs. 10/08/2018 n. 101** - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- **D.Lgs. n. 118/2011** "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- **D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle PP.AA." e s.m.i.;
- **D. Lgs. 12/01/2019, n. 14** - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155) e s.m.i.;
- **D.M. 07/12/2023 n. 414** - DM CER / CACER;
- **D. Lgs. 27/11/2025, n. 184** - Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- **Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18** – Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali;
- **Decreto ministeriale 22 dicembre 2025** - Tasso da applicare a partire dal 1° gennaio 2026 per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è pari al 3,19%.

Atti normativi ed amministrativi regionali

- **L.R. del 11.03.2015, n. 3 e s.m.i.** - Disposizioni regionali in materia di semplificazione;
- **L.R. del 14/10/2014, n. 14** - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2026, n. 3-2182** "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028";
- **Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 12-2306 Legge n. 49/1985** "Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" (Foncooper). Approvazione della scheda della Misura destinata, per l'anno 2026, al finanziamento a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, in conformità ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014;

Rep. n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO – ART. 2 COMMA 4 DELLA L.R. N. 17/2017 PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITÀ’ RESIDUALI IN CORSO DI ESECUZIONE E FINO AD ESAURIMENTO DELLE STESSE DEL “FONDO “FONCOOPER – REGIONE PIEMONTE” EX LEGGE 49/1985 E S.M.I., TITOLO I E GESTIONE DELLA MISURA DEL FONDO APPROVATA CON D.G.R. N 12-2306 DEL 9/03/2026

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema regionale, in persona del Dirigente di Settore pro-tempore nato a.....il.....domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013 i.v., in persona del Direttore Generale Dottor, nato a, il, a ciò facoltizzato per procura a rogito,, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte) nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| e) | con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015, modificata D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015, ai sensi della Legge 49/85 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I, è stata attivata l’operatività del Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” (nel seguito Foncooper), cessata in data 31/12/2023 | |
| f) | con determinazioni dirigenziali: | |
| | - n. 205 del 26.03.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative (PMI) escluse quelle di abitazione, che operano nei settori economici ammissibili diversi dal settore della produzione agricola primaria, di cui alla D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015; | |
| | - n. 1080 del 29.12.2015 sono state approvate le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le società cooperative (PMI) operanti nei settori economici della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui alla D.G.R. n. 13 – 2312 del 26.10.2015; | |
| g) | la gestione del Fondo attivato con le predette D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 e n. 13 – 2312 del 26.10.2015 è stata affidata a Finpiemonte S.p.A., con successivi contratti, di cui l’ultimo approvato con D.D. n. 138/A1500A del 18 marzo 2022, (contratto Rep. n. 211/2022 del 10.05.2022) con durata fino al 31 dicembre 2023, quale data di scadenza dell’operatività della misura; | |
| h) | con D.G.R. n. 12 – 2306 del 9 marzo 2026, è stata approvata la nuova | |

scheda di misura per l'anno 2026 del Fondo Foncooper "Finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte, di cui al Titolo I della Legge 27/2/1985 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni" ;

i) con Determinazione n.....del.....è stato approvato il bando relativo al Fondo Foncooper 2026, con durata fino al 31/12/2026 (termine di presentazione delle domande)

Le Parti con il presente contratto, approvato con la medesima predetta Determinazione dirigenziale n..... del..... intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte alla gestione del Fondo "Foncooper-Regione Piemonte" e in particolare:

- delle attività residuali in corso di esecuzione e fino ad esaurimento delle stesse del Fondo Foncooper ex Legge 49/85, Titolo I, di cui alle misure attivate con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 e n. 13 – 2312 del 26.10.2015;

- delle attività di gestione del Fondo Foncooper ex Legge 49/85, Titolo I, di cui alla misura attivata con D.G.R. 12 – 2306 del 09.03.2026, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro vigente approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione del Fondo

“Foncooper-Regione Piemonte” di cui alla legge n. 49 del 27 febbraio 1985

“Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a

salvaguardia dei livelli di occupazione” e s.m.i., Titolo I, che dovranno essere

svolte nel rispetto di quanto stabilito dalla legge medesima, dalle D.G.R. n.

17 – 1183 del 16.03.2015, n. 13 – 2312 del 26.10.2015, n. 12 – 2306 del

09.03.2026 , nonché di quanto previsto dal presente atto contrattuale e nel

rispetto della Convenzione Quadro, di seguito indicate:

- “attività residuali”: attività residuali in corso di esecuzione e fino ad

esaurimento delle stesse del Fondo Foncooper ex Legge 49/85, Titolo I, di cui

alle misure attivate con D.G.R. n. 17 – 1183 del 16.03.2015 e n. 13 – 2312 del

26.10.2015;

- “attività nuova misura”: attività di gestione del Fondo Foncooper ex Legge

49/85, Titolo I, di cui alla misura attivata con D.G.R. n. 12 – 2306 del

09.03.2026.

2. In particolare, la misura d’aiuto prevede le attività di:

- concessione finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse

quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI, in

conformità ai regolamenti (UE) n. 2022/2472 e n. 651/2014 (Fondo rotativo

“Foncooper”).

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto,

affida a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali in corso di esecuzione e le

nuove attività relative al Fondo “Foncooper-Regione Piemonte” ex legge

49/1985 e s.m.i., come di seguito elencate:

a) supporto nella definizione della misura (preparazione Bando, definizione

modulistica cartacea e telematica, raccordo con affidante);

b) attività propedeutica alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche) e monitoraggio;

c) ricezione delle istanze, verifica dei criteri di ricevibilità/ammissibilità e preparazione del Comitato di Valutazione ed allineamenti anagrafici;

d) valutazione di merito creditizio (valutazione esito banche/intermediari finanziari ed eventuale confronto) ;

e) esame di merito del Comitato di Valutazione delle nuove domande e dei documenti integrativi, oltre alla verbalizzazione delle decisioni;

f) adozione del provvedimento di concessione ed erogazione prestiti ;

g) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Antimafia" ;

h) verifiche per adempimenti pre-concessione aiuti "Durc" e finanziamento e pre-erogazione contributo;

i) gestione concessione Registro Nazionale degli Aiuti e successive variazioni;

j) gestione contabile finanziamenti erogati (registrazione piani ammortamento e rientri);

k) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

l) ricezione della documentazione, esame delle dichiarazioni di spesa (ed integrazioni) ed attività correlate;

m) attività propedeutiche al controllo in loco (Campionamento, predisposizione strumenti di verifica, comunicazioni di avvio, protocollo) e svolgimento del controllo in loco;

n) esame variazioni progettuali e proroghe dei termini di ultimazione degli

investimenti e di presentazione della rendicontazione;

o) monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche, moratorie (non si considerano tra queste attività quelle connesse alla gestione delle posizioni ricomprese nella D.G.R. n. 123-9030 del 16/05/2019);

p) adozione degli atti di revoca (anche per minor spesa);

q) attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D. Lgs. 26/08/2016 n. 174 (Codice di Giustizia contabile);

r) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

s) servizio di informazione /assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari;

t) assistenza informativa riguardante l'andamento della misura o altre attività di supporto;

u) predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro;

v) gestione informatica dei processi.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte S.p.A. ha effettuato, nel periodo compreso tra il 01/01/2024 e la data di sottoscrizione del presente contratto,

talune attività riconducibili alle prestazioni elencate al comma 1, con riferimento alle “attività residuali”. Pertanto, il presente contratto, per quanto attiene le medesime “attività residuali”, si riferisce sia alle attività effettuate nel periodo suindicato, sia quelle da effettuarsi, sino all’integrale esecuzione del servizio, nel rispetto della durata stabilita all’art. 5 del presente Contratto.

3. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le modalità e tempistiche definite secondo la metodologia approvata dal CdA di Finpiemonte e validata dal Comitato Controllo Analogico.

4. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

5. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

6. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 della Convenzione Quadro, Finpiemonte inoltra alla struttura affidante un piano dei rientri dei fondi rotativi e del ripristino della disponibilità dei fondi vincolati a garanzia.

7. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispose la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l’adozione degli

atti su cui si basano le misure oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

- a) compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;
- b) la verifica della situazione contabile del Fondo "Foncooper – Regione Piemonte";
- c) l'informazione e la promozione presso il mondo cooperativo piemontese in relazione alle opportunità offerte dall'agevolazione prevista dalla L. n. 49/1985, Titolo I, l'adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di finanziamento (atti di programmazione delle risorse, atti di indirizzo), i rapporti con altre amministrazioni pubbliche, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fermo restando l'obbligo per Finpiemonte di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico ed operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
- d) la titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Competitività del Sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di gestione, fornendo informazioni, dati e

documenti relativi all'attuazione delle attività affidate.

Art. 4 – Fondi – Risorse

1. Alla data del 9 marzo 2026, il Fondo istituito per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto ammontano ad Euro 4.261.419

di cui :

- giacenze presso Finpiemonte: Euro 4.180.056,62;

- nuovo trasferimento risorse a Finpiemonte: Euro 81.362,99.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria dei Fondi di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2031.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti

regionali sottostanti il Fondo “Foncooper – Regione Piemonte” e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Comitato tecnico di valutazione

1. La Regione Piemonte, per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da componenti di Finpiemonte e della Regione Piemonte.

2. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della Convenzione Quadro.

Art. 8 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica richiamata nell’art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell’offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale con prot. n. 6142 del 8/05/2026 a mezzo piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 36/2023, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 86.127,87 IVA inclusa.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 113984 del Bilancio regionale 2026 e annualità successive, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa,

della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta

contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 2 e 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2026-2028 in materia di conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, d.lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2026.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di

Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il dirigente pro-tempore del Settore Imprese cooperative

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione del "fondo "FONCOOPER – REGIONE PIEMONTE" ex L. 49/1985 e s.m.i., Titolo I, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile

con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Finanziamento agevolato a valere sul Fondo di Rotazione Foncooper – Regione Piemonte, di cui al Titolo I della Legge n. 49/1985 e s.m.i" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.);
- Telemaco (Infocamere)
- Portale INPS/INAIL
- Registro Nazionale Aiuti
- Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA)

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali

oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 32 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei

dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati

ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque

utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e

organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 e 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del

trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.